

3.4.

Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS)

del 27 agosto 1998

I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi, campo d'applicazione

¹L'Accordo regola nell'ambito delle scuole specializzate superiori del settore terziario (escluse le università e le scuole universitarie professionali):

- a. l'accesso alle scuole sul piano intercantonale,
- b. lo statuto delle studentesse e degli studenti, e
- c. i contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istituzioni responsabili delle scuole.

²Gli accordi intercantionali che regolano la corresponsabilità o il cofinanziamento di una o più scuole specializzate superiori o che prevedono la corresponsione di contributi più elevati per la frequenza della scuole specializzate superiori, prevalgono sul presente accordo.

Art. 2 Lista delle scuole e dei cantoni debitori

¹I cantoni concordatari tengono una lista:

- a. delle scuole site sul loro territorio e dei cicli di studio offerti nei quali sono ammessi studentesse e studenti provenienti da altri cantoni,
- b. degli importi dei contributi che il cantone di domicilio delle studentesse e degli studenti provenienti da altri cantoni è tenuto a versare, e

- c. delle scuole e dei cicli di studio offerti da altri cantoni di cui beneficiano quale cantone di domicilio di studentesse e studenti.

²La lista è allegata al presente accordo.

Art. 3 Cantone di domicilio

È considerato cantone di domicilio delle studentesse e degli studenti:

- a. il cantone di origine per le studentesse e gli studenti di nazionalità svizzera i cui genitori risiedono all'estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all'estero; nel caso vi fossero più origini cantonali, è presa in considerazione la più recente,
- b. il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi che hanno raggiunto la maggiore età e che sono orfani di padre e di madre, o i cui genitori risiedono all'estero; è riservata la lettera d,
- c. il cantone in cui si trova il domicilio civile per gli stranieri che hanno raggiunto la maggiore età e che sono orfani di padre e di madre, o i cui genitori risiedono all'estero; è riservata la lettera d,
- d. il cantone in cui le studentesse e gli studenti maggiorenni hanno risieduto senza interruzione per almeno due anni e in cui hanno esercitato - senza essere contemporaneamente in formazione - un'attività lucrativa che abbia permesso loro di essere finanziariamente indipendenti; la gestione di un nucleo familiare e il compimento del servizio militare sono pure considerati attività lucrative, e
- e. in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova il domicilio civile dei genitori o la sede dell'autorità tutoria competente in ultimo luogo al momento in cui la studentessa o lo studente incomincia gli studi.

II. Contributi

Art. 4 Determinazione dei contributi

¹I contributi sono versati per studentessa o studente e per semestre. Essi sono validi per le formazioni a tempo pieno (almeno 18 ore settimanali all'anno) e per le formazioni a tempo parziale.

²I cantoni in cui ha sede la scuola fissano l'importo dei contributi per scuola o per ciclo di studio.

³Si applicano i seguenti principi:

- a. L'ammontare dei contributi è fissato in funzione della media dei costi di formazione. Sono determinanti a tale scopo i costi di gestione, previa deduzione delle tasse di studio individuali, delle spese d'infrastruttura e delle sovvenzioni federali, se il ciclo di studio ne beneficia.
- b. I contributi sono fissati in modo da coprire al massimo i tre quarti dei costi di formazione.
- c. I contributi richiesti a studentesse e studenti provenienti da altri cantoni non devono essere più elevati di quelli versati da studentesse e studenti domiciliati nel cantone sede della scuola.

⁴Un gruppo di lavoro di cinque membri, nominato dal Comitato della CDPE esamina, su domanda di un partner concordatario, l'ammontare dei contributi e rilascia una raccomandazione. Su richiesta del gruppo di lavoro, i cantoni in cui ha sede la scuola sono tenuti a giustificare l'importo dei contributi da loro richiesti. I costi di queste verifiche sono ripartiti tra le parti.

Art. 5 Modalità

¹Gli importi dei contributi sono iscritti nella lista giusta l'articolo 2.

²Essi sono validi per un periodo di due anni rispettivamente fino alla fine del periodo per il quale sono stati fissati (articolo 16 capoverso 2).

III. Studentesse e studenti

Art. 6 Trattamento di studentesse e studenti provenienti da cantoni concordatari

I cantoni in cui le scuole hanno la sede rispettivamente le scuole medesime accordano alle studentesse e agli studenti che frequentano una scuola specializzata superiore sottostante al presente accordo, gli stessi diritti di cui beneficiano le loro studentesse e i loro studenti.

Art. 7 Trattamento di studentesse e studenti provenienti da cantoni non concordatari

¹Le studentesse e gli studenti come pure le candidate e i candidati agli studi provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento. Essi possono avere accesso ad un ciclo di studio solo dopo che le studentesse e gli studenti provenienti dai cantoni concordatari vi siano stati ammessi.

²Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo devono versare, oltre alle tasse di studio individuali, un importo almeno equivalente ai contributi definiti all'articolo 4.

Art. 8 Tasse di studio individuali

¹Le scuole possono percepire delle tasse di studio individuali appropriate.

²Le tasse di studio individuali per un ciclo di studio sottostante al presente accordo devono essere uguali sia per le studentesse e gli studenti provenienti da altri cantoni che per quelli appartenenti al cantone in cui ha sede la scuola.

IV. Esecuzione

Art. 9 Procedura di pagamento

Il cantone in cui ha sede la scuola determina per ogni scuola il centro di pagamento.

Art. 10 Segretariato e gruppo di lavoro

¹Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'Accordo. Gli competono i seguenti compiti:

- a. l'informazione dei cantoni concordatari,
- b. la coordinazione, e
- c. la regolamentazione delle questioni relative alla procedura.

²Il Comitato della CDPE nomina un gruppo di lavoro di cinque membri che avrà il compito di fornire consulenza al Segretariato e di elaborare le raccomandazioni giusta l'articolo 4, capoverso 4. Questo gruppo è composto da un/una rappresentante di ognuna delle quattro regioni della CDPE nonché da un/una rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF).

Art. 11 Determinazione del numero di studentesse e studenti

All'inizio del semestre, ogni scuola redige all'intenzione del cantone debitore una lista nominale delle studentesse e degli studenti per ogni ciclo di studio. Questa lista indica il cantone di domicilio giusta l'articolo 3 e distingue tra le studentesse e gli studenti che frequentano una formazione a tempo pieno e quelli che frequentano una formazione accanto a un impiego.

Art. 12 Costi di esecuzione dell'accordo

I costi generati al segretariato in relazione all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari proporzionalmente al numero di abitanti. La loro fatturazione avviene annualmente. Se è necessario procedere ad analisi straordinarie

che riguardano solo alcuni cantoni o alcune scuole, i relativi costi possono essere imputati ai cantoni in questione.

V. Rimedi di diritto

Art. 13 Istanza arbitrale

¹È istituita un'istanza arbitrale che giudica le controversie tra i cantoni concordatari in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo.

²L'istanza arbitrale è composta di tre membri designati dalle parti. In mancanza di un accordo tra le parti, i membri dell'istanza arbitrale sono designati dal Comitato della CDPE.

³Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (RS 279).

⁴Le decisioni dell'istanza arbitrale sono definitive.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 Adesione

Le dichiarazioni d'adesione devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione, i cantoni si impegnano a fornire, nella forma prescritta, i dati necessari all'esecuzione del presente accordo.

Art. 15 Entrata in vigore

¹L'accordo entra in vigore allorquando almeno quindici cantoni vi abbiano aderito, tuttavia non prima dell'inizio dell'anno di studi 1999/2000¹.

¹ L'Accordo è entrato in vigore il 1° 8.2000.

²Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'accordo interregionale sulla partecipazione al finanziamento degli istituti di formazione non universitari del settore terziario del 17 settembre 1992 è abrogato per decisione dei cantoni che hanno aderito a tale accordo.

Art. 16 Revisione

¹La revisione dell'accordo può essere decisa dalla maggioranza dei due terzi dei cantoni concordatari.

²Gli allegati possono essere modificati ogni due anni all'inizio dell'anno di studi, la prima volta a partire dal 1° agosto 2001. Le modifiche sono prese in considerazione se sono trasmesse al segretariato prima della fine dell'anno civile precedente l'anno di studi per cui sono previste. Tutte le modifiche entrano in vigore contemporaneamente.

Art. 17 Denuncia

L'accordo può essere denunciato con comunicazione scritta al segretariato per il 30 settembre di ogni anno con un termine di preavviso di due anni, al più presto tuttavia cinque anni dopo l'adesione.

Art. 18 Obblighi perduranti dopo la denuncia

Se un cantone denuncia il presente accordo o stralcia un ciclo di studio menzionato nell'allegato, gli obblighi derivanti dall'accordo nei confronti delle studentesse e degli studenti che erano iscritti in una scuola specializzata superiore al momento della denuncia rimangono invariati. Rimane parimenti garantito il diritto alla parità di trattamento (articolo 6).

Art. 19 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Esso gode degli stessi diritti e deve assolvere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari.

Berna, 27 agosto 1998

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Moritz Arnet